



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno **duemilaventidue** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **11:30** presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DE VINCENZI Luigi - Sindaco	Sì
2	REMBADO Daniele - Vice Sindaco	Sì
3	PASTORINO Marisa - Assessore	Sì
4	AMANDOLA Francesco - Assessore	Sì
5	VAIANELLA Maria - Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	5
	TOTALE ASSENTI	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo TREVISO.

DE VINCENZI Luigi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'art 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che al bilancio di previsione siano allegati “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

RITENUTO di dover provvedere in merito per l'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'esercizio di riferimento e prevede, altresì, che detto termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il quale ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 816, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), istitutivo del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto “Canone unico patrimoniale”), che ha sostituito, a decorrere dal 01.01.2021, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 817 a 836 del succitato art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 837, della L. 27.12.2019, n. 160, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha istituito il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto “Canone mercatale”);

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 838, della L. 27.12.2019, n. 160, il quale precisa che “Il canone, di cui al comma 837, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone, di cui al comma 816, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15.12.1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n.147.”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone mercatale, contenuta nei commi da 838 a 845 del succitato art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160;

VISTO il “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2021;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, recanti le misure delle tariffe standard, rispettivamente annua e giornaliera, del Canone unico patrimoniale, attribuite ai Comuni in base al numero di abitanti;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019, recanti le misure delle tariffe di base, rispettivamente annua e giornaliera, del “Canone mercatale”, anch'esse attribuite ai Comuni in base al numero di abitanti;

VERIFICATO che la popolazione residente del Comune di Pietra Ligure risulta essere inferiore ai 10.000 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe di base sopra menzionate risultano essere le seguenti:

- tariffa standard/di base annuale (art. 1, commi 826 e 841, della L. n. 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard/di base giornaliera (art. 1, commi 827 e 842, della L. n. 160/2019): 0,60 euro;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, che, testualmente, recita “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi, che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”;

VISTO l'art. 14 del “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale”, recante i criteri per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 3 del suddetto art.14, in base al quale “*I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria, da applicarsi alle tariffe standard, di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della L. n. 160/2019, sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;

VISTO l'art. 27 del “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale”, recante i criteri per la determinazione del canone sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 45 del "Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale", recante i criteri per la determinazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 3 del suddetto art. 45, in base al quale i coefficienti moltiplicatori, relativi ad ogni singola tipologia di occupazione, da applicarsi alle tariffe standard, sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, dall'applicazione dei suddetti coefficienti alle tariffe standard/di base, di cui ai commi 826 e 827 del succitato art. 1 della L. n. 160/2019, si ottengono le tariffe, annuali e giornaliere, del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.03.2021, con la quale sono stati approvati, per l'esercizio finanziario 2021, i coefficienti moltiplicatori, e le relative tariffe, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, determinati in modo tale da mantenere il gettito sostanzialmente inalterato, rispetto a quello raggiunto con i previgenti prelievi, nei limiti della disciplina di legge;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2022, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, i medesimi coefficienti moltiplicatori, e le relative tariffe, stabiliti per il 2021, al fine di garantire l'invarianza di gettito e il mantenimento degli equilibri di Bilancio;

DATO ATTO che:

- i coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria, da applicarsi alla tariffa standard, annua o giornaliera, sono indicati nell'Allegato n.1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- la tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dall'Allegato n. 2 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- i coefficienti moltiplicatori, relativi alle varie tipologie di occupazione del suolo pubblico, da applicarsi alla tariffa standard, annua o giornaliera, sono indicati nell'Allegato n. 3 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO, con riferimento al Canone mercatale, che, in base a quanto stabilito dal comma 843 del succitato art. 1 della L. n. 160/2019, *"I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe, di cui al comma 842, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente."*

CONSIDERATO che, per garantire l'invarianza di gettito, stante il frazionamento obbligatorio della tariffa giornaliera con il calcolo a ore e l'applicazione, sempre obbligatoria, di una riduzione del 30% del canone dovuto per le occupazioni mercatali aventi carattere ricorrente e cadenza

settimanale, anche per l'anno 2022 occorre applicare alla tariffa di base giornaliera, di cui all'art. 1, comma 842, della L. n.160/2019, un aumento del 25%, ai sensi di quanto previsto dal succitato art. 1, comma 843, della L. n. 160/2019;

VISTA la Risoluzione n. 6/ DF del MEF, in tema di applicazione della tariffa giornaliera del Canone mercatale, contenente chiarimenti circa il frazionamento per ore di detta tariffa;

VISTO, altresì, l'art. 61 del “Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale”, recante i criteri per la determinazione del Canone mercatale;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 del suddetto art. 61, in base al quale i coefficienti moltiplicatori, applicabili alle varie tipologie di occupazione, in relazione alle zone del territorio in cui vengono effettuate, sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ATTESO che tali coefficienti, determinati alla luce dei chiarimenti contenuti nella Risoluzione n. 6/ DF del MEF, sopra menzionata, sono indicati nell'Allegato n. 4 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare i suddetti coefficienti moltiplicatori, da applicare, con decorrenza 01.01.2022, alla tariffa di base del Canone mercatale;

VISTA la circolare 2/DF del 22.11.2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal Dirigente dell'Area Economico-finanziaria, Dott. Michele Tassara;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1. di CONFIRMARE**, per i motivi espressi in narrativa, anche per l'anno 2022, i coefficienti moltiplicatori, e le relative tariffe, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.03.2021, così come risultanti dai prospetti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati n.1, n.2, n.3);
- 2. di CONFIRMARE**, altresì, anche per l'anno 2022, l'aumento del 25% della tariffa di base giornaliera del Canone mercatale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 843, della L. n. 160/2019;
- 3. di APPROVARE** i coefficienti moltiplicatori da applicare, con decorrenza 01.01.2022, alla tariffa di base del Canone mercatale, così come risultanti dall'Allegato n. 4 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4. di DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- 5. di PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione dedicata;
- 6. di TRASMETTERE**, in elenco, l'adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 7. di DICHIARARE**, con successiva, unanime favorevole votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di rispettare le scadenze per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi

IL Segretario GENERALE

Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO